

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

**2007/0197(COD)**

14.5.2008

## **PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

Relatore per parere: Alain Lipietz

PA\_Legam

## **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta della Commissione di istituire un'Agenzia di coordinamento a livello europeo fra i regolatori nazionali dell'energia giunge al momento opportuno, come logica conseguenza dell'evoluzione, in corso già da qualche anno, del dispositivo energetico europeo.

Originariamente nei 27 paesi europei, i servizi pubblici di gas ed energia erano assicurati nella maggior parte dei casi da imprese, generalmente pubbliche, che godevano di una situazione di quasi totale monopolio a livello nazionale o regionale. Tuttavia, da molto tempo a questa parte, tali entità hanno avviato una serie di attività di vendita reciproca di energia. Si è reso pertanto necessario definire le norme di una concorrenza leale fra tali aziende e le nuove realtà imprenditoriali che potrebbero comparire sul mercato. La dottrina che si è a poco a poco imposta si basa sulla separazione fra le due reti di trasporto dell'energia (elettricità e gas), da un lato, e la moltitudine di imprese di produzione e di distribuzione dell'energia, dall'altro. Detta separazione è tesa ad assicurare la neutralità del sistema di trasporto in relazione ai numerosi produttori. Le modalità di tale disaggregazione (con o senza separazione patrimoniale) non interessano il presente regolamento. Al contempo, la Commissione precisa che tale separazione deve avere luogo indipendentemente del regime di proprietà, pubblico o privato, sia del trasportatore che del produttore-distributore.

Il risultato di tale evoluzione è quello di trasformare il sistema delle reti di trasporto nazionali europee in monopoli naturali, esattamente come accade nell'ambito del sistema stradale, nei porti e negli aeroporti, che movimentano camion, navi e aerei che appartengono a migliaia di imprese in concorrenza. La Commissione arriva a precisare che una parte delle capacità di stoccaggio del gas dovrà essere integrata a quel bene pubblico europeo che è appunto il sistema di trasporto.

A questo punto, si profilano tre problemi :

- Garantire il libero accesso di tutti i produttori, grandi e piccoli (da chi possiede un impianto eolico fino al proprietario di un parco di centrali nucleari) al sistema di trasporto, in piena trasparenza e senza discriminazioni, né in termini di grandezza né di nazionalità.
- Regolare il mercato dell'energia in funzione della politica energetica dell'Unione europea (che include una politica d'integrazione sociale e regionale e di difesa dell'ambiente, in particolare del clima).
- Realizzare l'interconnessione fisica e l'armonizzazione delle norme tecniche fra le reti a livello europeo, nonché la loro apertura verso i paesi terzi, fornitori in particolare di gas (la Russia) o di elettricità (la Svizzera).

Questa necessaria interconnessione e armonizzazione giustifica la creazione di un'entità di coordinamento dei regolatori nazionali (l'Agenzia).

Attraverso l'interconnessione del sistema delle reti di trasporto nazionali e il coordinamento dei loro regolatori da parte dell'Agenzia, si verrebbe a costituire un vero e proprio servizio

pubblico dell'energia, costruito sulla cooperazione a livello europeo.

Il relatore per parere accoglie con favore le proposte della Commissione. Due punti necessitano però di chiarimenti.

In primo luogo, i poteri dell'Agenzia.

A ragione, la Commissione respinge l'ipotesi di una modifica dei trattati al solo scopo di attribuire all'Agenzia dei poteri vincolanti. Peraltro, la Commissione riconosce di non disporre né degli strumenti tecnici né del personale necessario a svolgere tale compito. Propone dunque un'Agenzia fondamentalmente consultiva che faccia riferimento alla Commissione quando si tratta di adottare decisioni e, se del caso, applicare sanzioni.

Il relatore per parere ritiene che esistano adeguate basi giuridiche per conferire all'Agenzia poteri in materia di mercato interno e lotta contro gli abusi di posizione dominante, pur lasciando alla Commissione la facoltà di imporre le ammende. In compenso, allo stato attuale delle cose, il controllo della conformità della politica dei regolatori nazionali alla politica energetica dell'Unione può essere soltanto oggetto di pareri non vincolanti.

In secondo luogo, la responsabilità dell'Agenzia.

La credibilità dell'Agenzia in rapporto al mercato le impone una totale indipendenza rispetto agli agenti di cui deve regolamentare il comportamento, sia che si tratti di gestori del trasporto di energia o di produttori-distributori di energia. Un'Agenzia che disponga dunque di un potere di decisione sugli agenti privati o pubblici deve disporre di una legittimità fondata su una responsabilità democratica.

Il relatore per parere, proponendo di aumentare la capacità d'azione diretta dell'Agenzia (senza passare attraverso la mediazione della Commissione), ha dunque tentato di equilibrare questi maggiori poteri attraverso una maggiore responsabilità democratica nei confronti del Parlamento e del Consiglio. Non solo l'Agenzia è obbligata ad agire in conformità dei trattati e del diritto derivato, ma deve rendere conto delle sue decisioni e dei suoi pareri agli organi legislativi europei da cui ottiene i suoi poteri.

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Il Consiglio europeo, nella primavera del 2007, ha invitato la Commissione a presentare delle misure dirette alla costituzione di un *organismo* indipendente che *renda possibile la cooperazione tra i regolatori nazionali*.

##### *Emendamento*

(4) Il Consiglio europeo, nella primavera del 2007, ha invitato la Commissione a presentare delle misure dirette alla costituzione di un *meccanismo* indipendente che *consenta agli organismi di regolamentazione nazionali di cooperare fra loro e di prendere decisioni su questioni transfrontaliere di rilievo*.

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*(4 bis) Gli Stati membri devono cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli che si frappongono agli scambi transfrontalieri al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica europea. Dotarsi di uno strumento indipendente che colmi il vuoto attualmente esistente risponde alla duplice finalità di incorporare la prospettiva europea nell'esercizio delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di contribuire al rispetto effettivo dei principi comunitari di parità di trattamento, equità nelle condizioni di accesso alle reti transeuropee di trasmissione del gas e dell'elettricità, e*

*buon funzionamento del mercato interno. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia, in appresso denominata "l'Agenzia", si presenta come un'organizzazione intesa a consentire alle autorità di regolamentazione nazionali di intensificare la loro cooperazione in una prospettiva europea e di partecipare, su basi comuni, all'esercizio di funzioni di portata europea.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 5**

##### *Testo della Commissione*

(5) Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. **Occorre quindi istituire un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia, in appresso denominata "l'Agenzia".**

##### *Emendamento*

(5) Sulla base della valutazione di impatto delle risorse necessarie ad un organismo centrale, si è giunti alla conclusione che una struttura centrale indipendente offra una serie di vantaggi a lungo termine rispetto ad altre opzioni. **Il modello "Agenzia" è stato prescelto rispetto ad altri, quali i modelli ERGEG+, che sono stati scartati e dovrebbero essere ripresi in considerazione qualora l'Agenzia non apporti i risultati sperati.**

##### *Motivazione*

*La Commissione ha scartato un certo numero di possibilità, quali ERGEG+ o una struttura simile al Sistema europeo delle banche centrali. Se il modello agenzia prescelto non producesse i risultati sperati, la Commissione dovrebbe tornare sulle altre possibilità e modificare il regolamento di conseguenza.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 6**

##### *Testo della Commissione*

(6) Occorre che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di

##### *Emendamento*

(6) Occorre che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di

regolamentazione svolte a livello nazionale dalle rispettive autorità nazionali a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza, le competenze tecniche *e di regolamentazione*, nonché la trasparenza e l'efficienza dell'Agenzia.

regolamentazione svolte a livello nazionale dalle rispettive autorità nazionali a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza *dell'Agenzia e dei suoi membri nei confronti dei consumatori, dei produttori di energia e degli operatori dei sistemi di trasmissione e distribuzione (pubblici o privati) e assicurare la conformità della sua azione alla legislazione comunitaria, le sue competenze tecniche e la capacità di adeguarsi agli sviluppi normativi*, nonché la trasparenza *e l'attenzione al controllo democratico e all'efficienza*.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) È opportuno preconstituire una struttura entro la quale le autorità di regolamentazione nazionali possano cooperare. Tale struttura deve facilitare l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia deve poter adottare decisioni individuali. Tale competenza deve comprendere il regime di regolamentazione per l'infrastruttura che collega almeno due Stati membri, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

#### *Emendamento*

(8) È opportuno preconstituire una struttura *integrata* entro la quale le autorità di regolamentazione nazionali possano *agire e* cooperare. Tale struttura deve facilitare l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia deve poter adottare decisioni individuali. Tale competenza deve comprendere il regime di regolamentazione per l'infrastruttura che collega almeno due Stati membri, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione nazionali, essa deve svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione per quanto riguarda le questioni di regolamentazione del mercato. Essa deve inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità nazionale di regolamentazione, una cui decisione ha violato gli orientamenti, non intende conformarsi al parere dell'Agenzia.

#### *Emendamento*

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione nazionali **e di altri soggetti**, essa deve svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, **delle altre istituzioni dell'UE e delle autorità di regolamentazione nazionali di almeno due Stati membri** per quanto riguarda le questioni di regolamentazione del mercato. Essa deve inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità nazionale di regolamentazione, una cui decisione ha violato gli orientamenti, non intende conformarsi al parere dell'Agenzia.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) L'Agenzia deve inoltre poter emanare orientamenti **non vincolanti** diretti ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone pratiche.

#### *Emendamento*

(10) L'Agenzia deve inoltre poter **elaborare raccolte di buone pratiche ed** emanare orientamenti diretti ad assistere le autorità di regolamentazione, **i gestori delle reti di trasporto** e gli attori di mercato nella condivisione delle buone pratiche **e prevedere orientamenti vincolanti che consentano di agire conformemente ai principi comunitari nel quadro della politica energetica dell'UE.**



## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) L'Agenzia deve disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente e soprattutto indipendente. L'indipendenza delle autorità di regolamentazione costituisce **oltre che** un principio basilare di corretta governance **anche** una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Rispecchiando la situazione a livello nazionale, il comitato dei regolatori **agisce** in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

#### *Emendamento*

(13) L'Agenzia deve disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, **trasparente, motivata** e soprattutto indipendente. L'indipendenza delle autorità di regolamentazione **nei confronti dei produttori di energia e degli operatori dei sistemi di trasmissione e distribuzione** costituisce un principio basilare di corretta governance **e** una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Rispecchiando la situazione a livello nazionale **e comunitario**, il comitato dei regolatori **e i suoi membri agiscono** in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato **ed evitano conflitti d'interesse**, senza chiedere né ricevere istruzioni **o accettare raccomandazioni** da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati, **osservando nel contempo la legislazione comunitaria relativa alle politiche dell'energia, dell'ambiente, del mercato interno e della concorrenza e rendendo conto alle autorità dell'Unione europea delle sue decisioni e proposte.**

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a precisare l'indipendenza dell'Agenzia nei confronti degli operatori tra cui deve arbitrare e la sua responsabilità democratica rispetto al diritto dell'Unione e dei suoi organi legislativi.*

*Esso definisce la responsabilità democratica dell'Agenzia.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri

#### *Emendamento*

(14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri

decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, devono avere diritto a presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che deve essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare.

decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, devono avere diritto a presentare **il primo** ricorso presso una commissione dei ricorsi, che deve essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. **Le decisioni finali della commissione dei ricorsi devono poter essere contestate dinanzi alla Corte di giustizia.**

#### *Motivazione*

*Precisa i diritti di ricorso delle parti nei confronti delle decisioni dell'Agenzia.*

### **Emendamento 10**

#### **Proposta di regolamento Considerando 17**

##### *Testo della Commissione*

(17) L'Agenzia applica le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità. In tale ambito, il Consiglio di amministrazione stabilisce le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

##### *Emendamento*

(17) L'Agenzia applica le norme generali relative all'accesso del pubblico ai documenti detenuti dagli organismi della Comunità, **in particolare la Convenzione di Aarhus**. In tale ambito, il Consiglio di amministrazione **approva i protocolli e** stabilisce le misure pratiche per la protezione dei dati sensibili da un punto di vista commerciale e dei dati personali.

#### *Motivazione*

*Riafferma il carattere vincolante della Convenzione di Aarhus (in particolare sulla trasparenza degli studi di impatto ambientale) nei confronti di tutte le istituzioni dell'Unione europea, compresa l'Agenzia.*

### **Emendamento 11**

#### **Proposta di regolamento Considerando 18**

##### *Testo della Commissione*

(18) La partecipazione di paesi terzi

##### *Emendamento*

(18) La partecipazione di paesi terzi

all'attività dell'Agenzia è possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità.

all'attività dell'Agenzia è possibile sulla base di opportuni accordi conclusi dalla Comunità ***in conformità con le disposizioni del trattato.***

#### *Motivazione*

*Gli accordi con i paesi terzi devono essere approvati dal Parlamento in conformità con le disposizioni del trattato.*

### **Emendamento 12**

#### **Proposta di regolamento Considerando 19**

##### *Testo della Commissione*

(19) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello comunitario, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

##### *Emendamento*

(19) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, ***ossia la partecipazione e*** la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello comunitario, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario ***in ragione della portata degli effetti dell'azione,*** la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento Articolo 1**

##### *Testo della Commissione*

E' istituita l'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia, in appresso "l'Agenzia", allo scopo di integrare a livello europeo le funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale

##### *Emendamento*

E' istituita l'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia, in appresso "l'Agenzia", allo scopo di integrare a livello europeo, ***ove siano interessati almeno due Stati membri,*** le

dalle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 22bis della direttiva 2003/54

funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 22bis della direttiva 2003/54

#### *Motivazione*

*L'Agenzia dovrebbe intervenire laddove un'attività transfrontaliera potrebbe aprire un vuoto regolamentare.*

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. ***In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.***

##### *Emendamento*

2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. ***Essa*** può stare in giudizio.

#### *Motivazione*

*L'Agenzia non dovrebbe acquistare beni.*

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4**

##### *Testo della Commissione*

***Atti*** dell'Agenzia

L'Agenzia ***può***:

(a) ***emettere*** pareri rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;

(b) ***emettere*** pareri rivolti alle autorità di regolamentazione;

##### *Emendamento*

***Compiti*** dell'Agenzia

L'Agenzia:

(a) ***emette*** pareri ***e raccomandazioni*** rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione ***su questioni collegate al buon funzionamento del mercato interno, come la non-discriminazione e un'effettiva concorrenza;***

(b) ***emette*** pareri ***e raccomandazioni*** rivolti alle autorità di regolamentazione ***su***

(c) *emettere* pareri e raccomandazioni rivolti alla Commissione;

(d) *adottare* le opportune decisioni individuali nei casi specifici definiti agli *articoli 7 e 8*.

*questioni collegate al buon funzionamento del mercato interno, come la non-discriminazione e un'effettiva concorrenza;*

(c) *emette* pareri e raccomandazioni rivolti *al Parlamento europeo, al Consiglio*, alla Commissione, *ai consumatori, ai produttori di energia e ai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione;*

*(c bis) elabora raccolte di buone pratiche e adotta orientamenti in conformità di quanto previsto agli articoli 6 e 7,*

(d) *adotta* le opportune decisioni individuali nei casi specifici definiti agli *articoli 6, 7 e 8*.

#### *Motivazione*

*La proposta della Commissione non garantisce all'Agenzia i poteri necessari ad adempiere al proprio ruolo, per esempio consentire la cooperazione tra regolatori nazionali, risolvere le questioni transfrontaliere e contribuire in generale al buon funzionamento del mercato interno.*

### **Emendamento 16**

#### **Proposta di regolamento Articolo 5**

##### *Testo della Commissione*

L'Agenzia, su richiesta della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere *alla Commissione* su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

##### *Emendamento*

L'Agenzia, su richiesta *del Parlamento europeo, del Consiglio o della* Commissione, o di sua iniziativa, può presentare un parere *a queste istituzioni* su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

#### *Motivazione*

*Amplia i compiti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia al settore legislativo europeo.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 5 bis*

***L'Agenzia intrattiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con le organizzazioni che rappresentano gli interessi esistenti nel settore e consulta le parti interessate prima di adottare gli atti che le concernono.***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. L'Agenzia ***può presentare un parere alla*** Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e ***della*** Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici tecnici ***o*** commerciali, ***sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di*** piano di investimento decennale.

3. ***Previa consultazione delle parti in causa competenti, l'Agenzia prepara orientamenti strategici per la*** Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, come prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003, e ***per la*** Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici tecnici ***e*** commerciali ***e*** sul piano di investimento decennale ***indicando gli ostacoli allo sviluppo della rete transfrontaliera dovuti alle differenze esistenti nelle procedure e pratiche di autorizzazione, al fine di garantire la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficiente e corretto funzionamento del mercato interno nell'ambito della politica energetica definita dalla legislazione comunitaria.***

## Motivazione

*Mentre le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica hanno il compito di sviluppare i codici e i piani di investimento decennali, l'Agenzia dovrebbe essere in grado di fornire orientamenti per garantire il buon funzionamento del mercato interno.*

### Emendamento 19

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, presenta un parere alla Commissione sull'elaborazione degli orientamenti strategici diretti ad assistere la Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione e sulla preparazione di codici e norme (compresi codici tecnici), strumenti di funzionamento comuni della rete e piani di ricerca, un piano decennale di investimento inclusa, con cadenza biennale, una sintesi dell'adeguatezza della generazione, e un programma annuale di lavoro come previsto nell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettere da a) a c) del regolamento (CE) n. 1228/2003 e nell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettere da a) a c) del regolamento (CE) n. 1775/2005, compresa, ove appropriato, l'adozione di orientamenti vincolanti. L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, presenta un parere alla Commissione sulla preparazione di codici commerciali e l'adozione di orientamenti vincolanti.***

## Motivazione

*Il campo di applicazione e il dettaglio dei codici e delle norme proposte – sia che si applichino a tutte le infrastrutture di trasmissione oppure alle interazioni tra le reti di trasmissione nazionali esistenti – debbono essere definiti ex ante. Primo, l'Agenzia deve fornire consulenza alla Commissione, su richiesta o di sua propria iniziativa, sul campo di applicazione esatto e sul dettaglio di un codice o norma nei settori specificati all'articolo 2 ter, paragrafo 3 del regolamento sull'elettricità e il gas. Allo stesso modo, gli obiettivi di alto*

*livello e il campo di applicazione per il piano di investimento decennale debbono essere definiti ex ante.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente giustificato quando ritenga che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di investimento decennale che le sono stati presentati a norma dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, quinquies, paragrafo 2, del regolamento 1775/2005, non assicurino la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato.

##### *Emendamento*

4. L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente giustificato quando ritenga che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di investimento decennale che le sono stati presentati a norma dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, quinquies, paragrafo 2, del regolamento 1775/2005, non assicurino la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato ***o la conformità con la politica energetica definita dalla legislazione comunitaria.***

##### *Motivazione*

*Ricorda il quadro legislativo dell'azione dell'Agenzia.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

***5. L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente giustificato, a norma dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, quando ritenga che un codice tecnico o commerciale non assicurino la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato, che***

##### *Emendamento*

***5. Con delega del potere di cui dispone la Commissione e seguendo le definizioni previste all'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, l'Agenzia può prendere decisioni sospensive e proporre alla Commissione di infliggere ammende quando ritenga che un codice tecnico o commerciale non assicurino la non-***



un codice tecnico o commerciale non sia stato adottato entro un periodo ragionevole di tempo o che un codice tecnico o commerciale non venga applicato dai gestori dei sistemi di trasmissione.

discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato, che un codice tecnico o commerciale non sia stato adottato entro un periodo ragionevole di tempo o che un codice tecnico o commerciale non venga applicato dai gestori dei sistemi di trasmissione.

#### *Motivazione*

*Stabilisce la base giuridica e il potere sospensivo dell'Agenzia in materia di diritto di concorrenza del mercato interno. Riserva invece il potere di infliggere sanzioni alla Commissione, in mancanza di un fondamento giuridico evidente.*

### **Emendamento 22**

#### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. L'Agenzia elabora, in linea con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione, raccolte di buone pratiche e adotta orientamenti che contengono regole intese a garantire i principi di non-discriminazione, effettiva concorrenza e buon funzionamento del mercato nell'elaborazione dei codici commerciali, del progetto di programma di lavoro annuale e del progetto di piano d'investimento decennale. Gli orientamenti non hanno carattere vincolante, a meno che non siano adottati con la procedura di regolamentazione pertinente.***

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 ter. L'Agenzia sovrintende all'applicazione degli orientamenti che***

*adotta in conformità del paragrafo 6 bis e può, di sua iniziativa o su richiesta della Commissione, di un'autorità competente o di un operatore interessato, prendere la decisione di verificarne l'applicazione effettiva da parte dei loro destinatari.*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 quater. L'Agenzia procede tempestivamente ad un'ampia consultazione degli operatori del mercato, dei consumatori e degli utilizzatori finali, in modo aperto e trasparente, in particolare per quanto riguarda i suoi compiti rispetto agli operatori dei sistemi di trasmissione.*

*Motivazione*

*Le consultazioni pubbliche a livello europeo sono attualmente intraprese da ERGEG. Quindi, l'ACER dovrebbe subentrare in tale compito, poiché dispone già di regole sperimentate e dell'esperienza per svolgere consultazioni pubbliche. Inoltre l'Agenzia, a differenza degli operatori dei sistemi di trasmissione, è l'organismo creato per agire nell'interesse di tutti i partecipanti del mercato.*

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'Agenzia **può**, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea, **adottare orientamenti non vincolanti finalizzati ad** assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato **nello scambio di buone pratiche.**

2. L'Agenzia **elabora**, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione, **raccolte di buone pratiche per** assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato **nel quadro della politica energetica dell'UE. Essa può altresì adottare orientamenti che si rifanno ad obblighi**

*vincolanti a norma della legislazione comunitaria, volti a tutelare i principi di non discriminazione, concorrenza effettiva e funzionamento efficace del mercato interno nell'elaborazione dei codici tecnici e di mercato, del progetto di programma di lavoro annuale o del progetto di piano d'investimento decennale; gli orientamenti non hanno carattere vincolante nella misura in cui riguardano l'equilibrio dei mercati dell'energia ottenuto mediante l'aumento della produzione o la modifica delle tecniche di produzione, il risparmio energetico, la riduzione dei gas a effetto serra e il miglioramento dell'efficienza energetica, in linea con la politica energetica definita nella legislazione comunitaria.*

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. L'Agenzia può emettere un parere, su richiesta di una autorità di regolamentazione nazionale ***o su richiesta della Commissione***, concernente la conformità di una decisione presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005.

#### *Emendamento*

4. L'Agenzia può emettere un parere, su richiesta di una autorità di regolamentazione nazionale concernente la conformità di una decisione presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005 ***e la legislazione comunitaria che definisce la politica energetica dell'Unione.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento estende la responsabilità democratica dell'Agenzia per tener conto delle eventuali estensioni del diritto dell'Unione in materia energetica.*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005, può chiedere un parere all'Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia emette il proprio parere entro **quattro mesi**.

#### *Emendamento*

6. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005, può chiedere un parere all'Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia emette il proprio parere entro **due mesi**.

#### *Motivazione*

*Rafforzamento della competenza amministrativa indipendente dell'Agenzia e riduzione dei termini.*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. L'Agenzia può svolgere altri compiti per conto della Commissione o delle autorità di regolamentazione nazionali, a condizione che abbiano un potere di delega e nei termini previsti dal pertinente atto di abilitazione.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

1. Il consiglio di amministrazione è

1. Il consiglio di amministrazione è

composto da dodici membri. **Sei sono designati** dalla Commissione, sei dal Consiglio. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

composto da dodici membri, **di dodici nazionalità differenti, selezionati sulla base della loro esperienza, sei dei quali scelti fra i candidati proposti** dalla Commissione **e sei fra quelli proposti** dal Consiglio. **Il Parlamento europeo è consultato**. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

#### *Motivazione*

*In tal modo il consiglio di amministrazione è più rappresentativo ed ha più trasparenza democratica.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***1 bis. I membri del consiglio di amministrazione agiscono in modo indipendente e si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle loro funzioni. Essi presentano ogni anno una dichiarazione firmata attestante che non sono stati coinvolti in alcun conflitto d'interessi rispetto alle attività dell'Agenzia.***

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il Direttore dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni ***salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione***. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il Direttore dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su

riunisce su iniziativa del **vice**-presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un **terzo** dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare **qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante**, ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

richiesta **del Parlamento europeo, del Consiglio**, della Commissione europea o su richiesta di almeno un **quarto** dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare, **con decisione unanime, terzi** ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

*Motivazione*

*L'emendamento rafforza l'indipendenza dell'Agenzia.*

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

*Emendamento*

4. **Qualora il presente regolamento o lo statuto non dispongano diversamente**, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

*Motivazione*

*L'emendamento rafforza l'indipendenza dell'Agenzia.*

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di

*Emendamento*

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di

voto in modo dettagliato, in particolare **le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente**, le regole in materia di quorum.

voto in modo dettagliato, in particolare le regole in materia di quorum.

*Motivazione*

*L'emendamento rafforza l'indipendenza dell'Agenzia.*

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il consiglio di amministrazione, **dopo aver consultato il Comitato dei regolatori**, nomina il direttore conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

*Emendamento*

1. Il consiglio di amministrazione, **di concerto con il comitato dei regolatori**, nomina il direttore conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

*Motivazione*

*L'emendamento rafforza la ripartizione delle responsabilità.*

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

10. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il **15 giugno**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso

*Emendamento*

10. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e le trasmette, entro il **15 aprile**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso

dell'anno in questione.

dell'anno in questione. ***Le cinque istituzioni dell'UE concedono o rifiutano il discarico per l'attuazione da parte dell'Agenzia delle politiche dell'Unione in materia di energia, mercato interno e concorrenza. Il Parlamento formula le raccomandazioni per il programma di lavoro di cui all'articolo 10, paragrafo 4.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento precisa le risposte delle istanze dell'Unione alla relazione annua dell'Agenzia e anticipa la data di presentazione della stessa, in modo che queste risposte possano orientare l'Agenzia nell'elaborazione del programma per l'anno successivo.*

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il ***comitato dei regolatori presenta un parere al*** direttore prima di adottare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al Direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

##### *Emendamento*

1. Il direttore ***ottiene il consenso del comitato dei regolatori*** prima di adottare i pareri, ***gli orientamenti strategici***, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al Direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo. ***Il comitato dei regolatori è il solo organismo decisionale dell'Agenzia, per quanto riguarda il regolamento.***

#### *Motivazione*

*Delimitazione delle competenze.*



## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che agisce in ***piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni***. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

#### *Emendamento*

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che ***esercita le sue funzioni in modo indipendente e*** agisce in ***linea con le decisioni del comitato dei regolatori***. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione ***o raccomandazione*** da alcun governo ***nazionale o organismo pubblico o privato, nel quadro della politica energetica definita dalla legislazione comunitaria***.

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il direttore è nominato dal ***consiglio di amministrazione***, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza, ***venendo*** scelto da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestazione di interesse. ***Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato*** a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

#### *Emendamento*

2. Il direttore è nominato dal ***comitato dei regolatori***, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza, venendo scelto da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione ***e due candidati proposti dal Consiglio***, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestazione di interesse. ***A tal fine, i candidati proposti sono invitati*** a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. ***Il Parlamento può contestare la nomina se le risposte fornite non sono conformi agli orientamenti dell'UE***.

*Motivazione*

*L'emendamento specifica la responsabilità democratica del direttore.*

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, tenendo conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare il mandato del direttore una volta e per un periodo non superiore a tre anni.***

***soppresso***

*Motivazione*

*L'emendamento rafforza l'indipendenza dell'Agenzia.*

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento  
Articolo 13 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei *suoi membri*.**

**7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei *voti*.**

*Motivazione*

*In linea con l'emendamento precedente.*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, fatto salvo il benessere del comitato dei regolatori.

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

#### *Motivazione*

*(Non concerne la versione italiana).*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

#### *Emendamento*

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei sostituti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia, ***designati in base alla competenza professionale e provenienti da dodici diversi Stati membri.*** La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi vengono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.

#### *Motivazione*

*La diversità, l'esperienza e la competenza dei membri dell'Agenzia sono elementi essenziali.*

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal **consiglio di amministrazione**, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito a manifestazione di interesse **e previa consultazione del comitato dei regolatori**.

#### *Emendamento*

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal **Parlamento europeo**, su proposta **concordata del Consiglio e** della Commissione, in seguito ad un invito a manifestazione di interesse.

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. ***Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.***

#### *Emendamento*

3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione, di cui **all'articolo 7 e all'articolo 8**, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur appearing come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.

#### *Emendamento*

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione, di cui **agli articoli 6, 7 e 8**, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur appearing come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.

#### *Motivazione*

*Tiene conto dell'ampliamento dei poteri decisionali dell'Agenzia proposto all'articolo 6.*

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

**2. Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell'articolo 232 del trattato.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il consiglio d'amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro i sei mesi che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Emendamento*

2. Il consiglio d'amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 **e della Convenzione di Aarhus** entro i sei mesi che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento.

## Motivazione

*Riafferma il carattere vincolante della Convenzione di Aarhus (per esempio, sulla trasparenza degli studi di impatto ambientale) nei confronti di tutte le istituzioni dell'Unione e quindi dell'Agenzia.*

### Emendamento 48

#### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali.

##### *Emendamento*

1. La Commissione svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. ***Tale valutazione si basa su un'ampia consultazione, attraverso il sito internet della Commissione, delle parti interessate dalla politica dell'energia, della concorrenza e del mercato interno, ossia gli operatori di trasporto, di distribuzione e di produzione di energia, le associazioni professionali e dei consumatori e le organizzazioni di difesa dell'ambiente.***

## Motivazione

*Precisa il metodo di valutazione e la sua utilità nell'elaborazione dei programmi dell'Agenzia.*

### Emendamento 49

#### Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro quattro anni dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione

##### *Emendamento*

2. La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro quattro anni dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione

presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni *cinque anni*.

presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni *tre anni, alla data stabilita all'articolo 10, paragrafo 10*.

*Motivazione*

*Anticipare la valutazione dei lavori dell'Agenzia.*

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento  
Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Dopo la prima relazione di valutazione delle attività e dei risultati ottenuti dall'Agenzia, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, estendono il mandato dell'Agenzia oppure la sostituiscono con una struttura più adeguata.***

*Motivazione*

*La proposta della Commissione che crea un'Agenzia, sotto il proprio controllo, con poteri essenzialmente consultivi potrebbe non costituire la struttura più adatta a contribuire alla creazione di un mercato unico per l'energia elettrica e il gas. Quindi, la Commissione deve riconsiderare i risultati ottenuti e, se necessario, proporre un'altra struttura.*

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento  
Articolo 31 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Entrata in vigore *e* disposizioni transitorie

Entrata in vigore, disposizioni transitorie *e scadenza*

*Motivazione*

*La scadenza intende garantire che si tenga conto degli sviluppi sul mercato interno dell'energia.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il presente regolamento scade il 1°  
gennaio 2015.***

*Motivazione*

*La scadenza intende garantire che si tenga conto degli sviluppi sul mercato interno dell'energia.*



## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Agenzia di cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'energia		
<b>Riferimenti</b>	COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b>	ITRE		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 11.10.2007		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Alain Lipietz 23.10.2007		
<b>Esame in commissione</b>	29.1.2008	26.2.2008	1.4.2008
<b>Approvazione</b>	6.5.2008		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	35 5 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab		